

Parco nazionale dell'Alta Murgia
Regolamento per la concessione del patrocinio morale e di contributi economici per iniziative di rilevante interesse
Deliberazione del Consiglio Direttivo 19 ottobre 2006 n. 28

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione da parte dell'Ente del patrocinio morale e di contributi per iniziative di rilevante interesse nell'ambito delle finalità del Parco altrimenti non regolamentate, secondo criteri e modalità determinati ai sensi dell'art. 12 della legge 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il patrocinio morale ed i benefici economici sono concessi secondo predeterminati parametri di valutazione ispirati a criteri di adeguatezza, di efficacia e di proporzionalità.
3. I relativi provvedimenti sono adottati garantendo i principi d'imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa e perseguendo la finalità di realizzare l'ottimale impiego delle risorse destinate, secondo le previsioni programmatiche e di bilancio al sostegno di iniziative nel campo delle arti, cultura, sport, tempo libero, ecc., ritenute idonee a promuovere la conoscenza e la conservazione dei valori ambientali e antropologici del territorio del Parco e lo sviluppo socio-culturale della sua Comunità.

Art. 2 – Beneficiari

1. Il patrocinio e il contributo dell'Ente possono essere concessi a favore di soggetti pubblici e privati operanti nel territorio del Parco, ovvero per iniziative da realizzare nell'ambito dello stesso.
2. I soggetti titolari dei benefici sono tenuti a far risultare, nel modo più idoneo, che le iniziative si realizzano con il patrocinio e/o il contributo del Parco dell'Alta Murgia.
3. In caso di iniziative di particolare valenza l'Ente può partecipare alla realizzazione delle stesse, facendosene promotore insieme al proponente.

Art. 3 – Patrocinio morale

1. La domanda di concessione del patrocinio non comporta obbligo di risposta da parte dell'Ente.
2. Le richieste di patrocinio, indirizzate al Parco Nazionale dell'Alta Murgia, sono annotate, secondo l'ordine d'arrivo, in apposito registro, anche di tipo informatizzato.
3. La concessione del patrocinio morale non comporta l'attribuzione di benefici finanziari o agevolazione alcuna.
4. La concessione del patrocinio obbliga il beneficiario a fare risaltare, su qualsiasi atto o mezzo di divulgazione e di comunicazione dell'attività patrocinata, la dicitura "*Con il patrocinio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia*".

5. Esaminata la richiesta e valutato il rilievo dell'iniziativa programmata, il Direttore propone motivatamente al Presidente la concessione del patrocinio dell'Ente.

Art. 4 – Contributi economici

1. La domanda di concessione di contributo non comporta obbligo di risposta da parte dell'Ente.
2. Le richieste di contributo sono annotate, secondo l'ordine d'arrivo, nello stesso registro di cui al punto 2 del precedente articolo.
3. Qualunque istanza presentata viene istruita ed anche l'eventuale mancato accoglimento viene motivato.
4. La domanda di concessione del contributo, redatta in carta semplice, deve contenere, nella forma sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 26 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione del richiedente di non aver riportato nell'ultimo quinquennio condanne penali, anche se non definitive, e di non avere procedimenti penali in corso per reati contro la Pubblica Amministrazione; di non essere sottoposto a misure di prevenzione o interdizione previste in materia di lotta contro la criminalità organizzata.
La stessa deve essere corredata da:
 - a) relazione particolareggiata e descrittiva dell'iniziativa;
 - b) scheda analitica dei costi della stessa e previsione delle entrate;
 - c) dichiarazione di conoscenza ed accettazione di tutte le prescrizioni contenute nel presente regolamento.
5. La concessione del contributo vincola il beneficiario, a pena di decadenza, a far risultare in modo ben visibile la dicitura "*Realizzato col contributo del Parco Nazionale dell'Alta Murgia* " in tutte le attività collegate direttamente all'iniziativa, ivi comprese le pubblicazioni cartacee e multimediali.
6. Nel corso di un esercizio finanziario non può essere concesso più di un contributo ad uno stesso soggetto. Resta nell'esclusiva facoltà dell'Ente decidere quale, fra le eventuali, diverse iniziative proposte, ammettere a contributo.
7. La concessione del contributo è comunicata all'interessato dal Presidente dell'Ente Parco.

Art. 5 – Ammontare del Contributo

1. L'ammontare del contributo concesso non può superare l'importo di € 5.000,00 e comunque il 30% del costo totale preventivato dell'iniziativa proposta.
2. Per le iniziative di cui al punto 3 art. 2 del presente regolamento l'entità del concorso economico dell'Ente viene determinata insieme alla decisione del Consiglio Direttivo di farsi promotore dell'iniziativa stessa.

Art. 6 – Istruttoria e assegnazione

1. Il Consiglio Direttivo, in sede di approvazione del bilancio preventivo dell'Ente, indica con apposito atto le finalità che nel corso dell'anno l'Ente intende perseguire attraverso l'assegnazione di contributi, tenuto conto della molteplicità delle iniziative e del diverso interesse del Parco alla loro realizzazione.
2. Le domande presentate vengono istruite in due periodi semestrali con termine 31 marzo e 30 settembre di ciascun anno, date di pubblicazione delle graduatorie di quelle escluse e di quelle ammesse a contributo.
3. Per ciascun semestre la graduatoria delle domande ammesse a contributo comprende, per una sola volta e verificatane la permanente validità e fattibilità, anche quelle idonee e non finanziate del semestre precedente.
4. Tutte le graduatorie vengono pubblicate all'Albo pretorio e sul sito web dell'Ente e all'Albo dei Comuni del Parco.
5. Le domande escluse e quelle idonee e non finanziate in due graduatorie successive non possono essere ripresentate.
6. Il Direttore relaziona al Consiglio Direttivo sulla concessione di contributi due volte l'anno: prima dell'approvazione del bilancio preventivo e sei mesi dopo.
7. Le iniziative di cui al punto 3 art. 2 del presente regolamento vengono esaminate dal Consiglio Direttivo su proposta del Direttore e, se accolte e promosse, trovano copertura finanziaria in apposito capitolo di bilancio dell'Ente.

Art. 7 – Liquidazione

1. La liquidazione del contributo è disposta con determinazione del Direttore dell'Ente.
2. Il Direttore dispone la liquidazione del contributo dopo aver acquisito: l'attestazione del soggetto beneficiario circa l'avvenuto svolgimento dell'iniziativa ed il rendiconto analitico delle spese sostenute e dei ricavi realizzati con l'indicazione degli eventuali altri contributi ricevuti.
3. Nel caso in cui, dal rendiconto presentato, risulti una spesa inferiore a quella preventivata, il contributo accordato viene ridotto, in misura proporzionale alla minore spesa.
4. Nel rendiconto delle spese non possono figurare quelle per il funzionamento dell'Ente o della associazione proponente quali: personale, fitti, utenze, materiali di consumo e noli ordinari, oneri finanziari, ecc.

Art. 8 - Revoca dei benefici

1. Nell'ipotesi che la documentazione prodotta risulti irregolare o ne sia accertata la mendacità, è disposta la revoca del contributo concesso, nonché la restituzione della somma eventualmente erogata, maggiorata degli interessi legali, fatta salva ogni altra azione a tutela dell'Ente.
2. In ogni caso, i soggetti, nei confronti dei quali è disposta la revoca del finanziamento non possono fruire di benefici, contributi o altre

agevolazioni da parte del Parco Nazionale dell'Alta Murgia per una durata non inferiore a tre anni.

Art. 9 - Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui avrà conseguito l'esecutività secondo le procedure previste dalla legge n. 70/1975.